

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **FILLIETROZ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1973

Norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella Regione Valle d'Aosta

ONOREVOLI SENATORI. — Per ovviare alle ripercussioni sfavorevoli, a danno della regione Valle d'Aosta, delle modalità di applicazione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'Enel e della sentenza della Corte costituzionale 24 febbraio - 7 marzo 1964, n. 13, occorre trovare equa soluzione al problema concernente i diritti statutari della regione autonoma Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche ad uso idroelettrico (concessione novantanovenne delle acque pubbliche ad uso idroelettrico: articoli 5, 7 e 8 e primo comma dell'articolo 9 dello statuto speciale valdostano, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4).

La produzione idroelettrica attuale in Valle d'Aosta è di circa 2.900 milioni di kw/ore all'anno, di cui kw/ore 2.300 milioni prodotti dall'Enel e kw/ore 600 milioni prodotti da varie imprese industriali.

Per effetto della citata sentenza della Corte costituzionale, in relazione alle nuove concessioni idroelettriche che sarebbero rilasciate dallo Stato e non più dalla Regione, questa perderebbe un decimo dei canoni per eventuali nuove concessioni, considerato che per le concessioni idroelettriche rilasciate dallo Stato la Regione riscuote i nove decimi dei canoni statali di concessione, mentre riscuote i dieci decimi dei canoni per le subconcessioni rilasciate dalla Regione.

Occorre quindi porre rimedio alla lamentata situazione, tenendo presente che la stessa Corte costituzionale ha escluso che la legge istitutiva dell'Enel comporti la soppressione di tutti i poteri attribuiti alla Regione con gli articoli 7 e 8 dello statuto speciale.

Basti richiamare la seguente raccomandazione fatta nella sentenza della Corte stessa: « Non avendo ancora il legislatore provveduto, la Corte auspica che si provveda al contemperamento (tra le esigenze nazionali e quelle regionali), tenendo presenti i poteri e i diritti delle Regioni a statuto speciale, che sono stati compressi per effetto della nazionalizzazione, ma che non devono essere sacrificati oltre i limiti richiesti dall'attuazione e dal pieno funzionamento della riforma.

Se è vero che le leggi nazionali possono provvedere legittimamente in materia in tutto od in parte già attribuita alla competenza delle Regioni, purchè si muovano dentro i limiti che gli Statuti speciali hanno riservato a favore dello Stato, è anche certo che il legislatore nazionale deve assicurare agli enti regionali il massimo di autonomia, nascente dagli stessi statuti, compatibile con la nuova disciplina unitaria ».

In proposito, va tenuto presente che il Tribunale regionale delle acque pubbliche di

Torino, con sentenza 12 dicembre 1953 - 26 gennaio 1954 (estensore Casoli), il Consiglio di Stato in adunanza 16 marzo 1953 (sezione II - n. 1002/54) e la Corte costituzionale con sentenza 27 gennaio 1958, n. 8, hanno riconosciuto e dichiarato che « la concessione gratuita per novantanove anni da parte dello Stato alla Regione . . . non è da equipararsi alle concessioni contemplate nel testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, in quanto rappresenta una delegazione di poteri da parte dello Stato alla Regione, nel quadro del decentramento amministrativo che l'istituto regionale è rivolto a realizzare », e in quanto « deve essere considerata come attribuzione alla Regione di un complesso di poteri che essa deve esercitare in luogo degli organi statali per fini di decentramento ».

Va tenuto presente, inoltre, quanto ebbero a dichiarare gli organi governativi responsabili in sede di discussione parlamentare della legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Infatti, durante l'esame e la discussione della legge relativa alla nazionalizzazione delle industrie elettriche e alla costituzione dell'Enel, i parlamentari valdostani senatore Chabod e deputato Caveri ebbero assicurazioni formali secondo le quali, in sede di pratica attuazione della legge e di trasferimento delle predette industrie all'Enel, sarebbero stati salvaguardati i diritti spettanti alla regione della Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche a norma degli articoli 5, 7, 8 e 9 dello statuto speciale promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Tali assicurazioni furono anche inserite nelle relazioni ufficiali al disegno di legge predisposto dalle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato. Infatti, dalla relazione dell'onorevole de' Cocci risulta: « Rimane immutata la titolarità della concessione delle acque assegnate dallo statuto speciale alla regione Valle d'Aosta », mentre dalla relazione di maggioranza del senatore Amigoni risulta: « Sono, poi, necessarie ed utili altre raccomandazioni che esprimono chiarimenti e proposte emersi durante i lavori della Commissione speciale e ritenuti meritevoli di accoglimento dal Governo: (omissis) 8° conferma delle assicurazioni già date dal Governo per

il rispetto dei diritti e degli interessi delle Regioni a statuto speciale ».

Analoghe preoccupazioni ebbero deputati di altre Regioni. In particolare, sempre in sede di discussione alla Camera della legge costitutiva dell'Enel, e precisamente nella seduta del 21 settembre 1962, gli onorevoli Veronesi, Conci Elisabetta, Helfer, Piccoli, Berloff, Ballardini e Lucchi proposero il seguente emendamento aggiuntivo: « La regione Trentino-Alto Adige conserva i diritti che le sono accordati dagli articoli 5, 9, 10, 61, 62 e 63 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, in materia idroelettrica e di utilizzazione delle acque pubbliche.

La Regione, a parità di condizioni, è preferita all'Enel nelle concessioni di grandi derivazioni, a norma del quinto comma dell'articolo 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ».

Questo emendamento venne illustrato dall'onorevole Veronesi e su di esso si pronunciò il ministro Colombo, il quale fra l'altro dichiarò testualmente:

« Vi è infine l'articolo aggiuntivo Veronesi per la regione Trentino-Alto Adige. Questa Regione nel suo statuto ha una serie di norme che riguardano direttamente o indirettamente la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica. Vi è una serie di norme che hanno carattere fiscale oppure di obbligo di erogare a carico di società elettriche per fini che riguardano la politica generale della Regione e lo sviluppo dei comuni o di date zone. Credo non vi sia alcun dubbio che queste norme non ricevano alcun pregiudizio dal disegno di legge in esame ».

Più avanti l'onorevole Colombo dichiarava: « Altre norme dello statuto sono quelle degli articoli 9 e 10, che disciplinano l'intervento della Regione in materia di concessione di acque pubbliche. Certamente vi sono lunghe procedure per la concessione delle acque e non vi è un diritto primario della Regione, come, per esempio, per la Sardegna ». Si faceva quindi una differenziazione tra Regione e Regione, si teneva conto della diversa rilevanza che potevano avere le norme dei rispettivi statuti.

L'onorevole Colombo continuava così: « Mi pare non vi sia alcun dubbio; tutta

questa regolamentazione, che rappresenta, direi, uno *ius speciale* sancito dallo statuto, resta assolutamente in piedi e non subisce alcun pregiudizio dalla legge che si approverà». Ed aggiungeva infine: «... si tratta di una legge normale, mentre lo statuto è una legge costituzionale».

A seguito delle dichiarazioni del Ministro, l'onorevole Veronesi ritirò il proprio emendamento, mentre i parlamentari valdostani nei due rami del Parlamento non presentarono alcun emendamento e si accontentarono dell'inserimento nella relazione di questo riconoscimento e di queste assicurazioni formali per la salvaguardia dei diritti della Valle d'Aosta.

Confidando nelle autorevoli assicurazioni date dai rappresentanti del Governo, anche in sede parlamentare, circa il rispetto dei diritti statutari della Regione autonoma valdostana all'atto della pratica attuazione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la regione Valle d'Aosta richiese ripetutamente, ma inutilmente, che nei decreti di trasferimento di imprese elettriche all'Enel fosse tenuta presente la particolare situazione giuridico-amministrativa prevista dallo statuto regionale in materia di acque pubbliche ad uso idroelettrico in Valle d'Aosta.

Ed è appunto in obbedienza a quanto ha raccomandato la Corte costituzionale nella citata sentenza che devesi provvedere, da parte del legislatore, a contemperare le esigenze nazionali e quelle regionali mediante un provvedimento legislativo che regoli lo esercizio dei diritti statutari della Valle d'Aosta con il rispetto della riserva istituita dalla legge di nazionalizzazione a favore dell'Enel.

Tale scopo può essere raggiunto mediante l'approvazione del sottoriportato disegno di legge, già approvato e proposto dal Consiglio regionale fin dal 3 dicembre 1968.

Con l'occasione, l'emananda legge potrebbe opportunamente chiarire, con apposita norma, la disciplina di annose situazioni pendenti in materia di utilizzazioni di acque pubbliche prive di attuale titolo giuridico.

Infine, allo scopo di ovviare al grave danno finanziario che deriva al bilancio della Regione dalle ripercussioni negative del regime di monopolio e fiscale previsto dalle

leggi a favore dell'Enel, appare giusto estendere anche alla Valle d'Aosta la possibilità, già prevista per il Trentino-Alto Adige, di applicare una imposta regionale sulla produzione locale di energia elettrica, in relazione al secondo comma dell'articolo 12 dello statuto speciale valdostano.

In proposito, va ricordato che con la legge 5 dicembre 1964, n. 1269, fu abolita l'imposta unica sull'energia elettrica prodotta dall'Enel, stabilendosi che l'Enel dovesse essere assoggettato, a decorrere dal 1° gennaio 1966, all'imposta di ricchezza mobile e ad altre imposte sul reddito.

Lo scopo non confessato dei promotori della citata legge era, evidentemente, quello di esonerare l'Enel dall'imposta unica sull'energia elettrica prodotta, nella previsione che l'Enel non avrebbe avuto redditi annui assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile.

In tal senso ebbe ad esprimere fondati dubbi e riserve il senatore Chabod, nella seduta del 2 dicembre 1964 del Senato, in sede di discussione della citata legge n. 1269. Ed infatti è risaputo che i bilanci dell'Enel — a differenza dei bilanci delle grandi imprese idroelettriche private assorbite dall'Enel —, non presentano più redditi annuali assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile e alle altre analoghe imposte: ne deriva quindi un grave danno finanziario alla regione Valle d'Aosta per minori entrate annue del riparto fiscale, avendo la Regione stesso diritto alla quota fissa di riparto dei nove decimi delle entrate erariali per imposta di ricchezza mobile.

* * *

Per i vari motivi sopra illustrati, si sottopone e si raccomanda all'approvazione del Parlamento il sottoriportato disegno di legge statale con il quale, lasciando inalterato il monopolio riservato all'Enel dalla legge di nazionalizzazione, si risolvono in forma corretta e conforme allo statuto regionale i rapporti tra lo Stato, la Regione e l'Enel nell'importante materia di cui si tratta, come da raccomandazione fatta dalla Corte costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Per l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nel territorio della regione Valle d'Aosta si osserva il piano di utilizzazione redatto dal comitato misto previsto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

La regione Valle d'Aosta subconcede le acque di cui al precedente comma all'Ente nazionale per l'energia elettrica e agli altri enti previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 2.

Le utilizzazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico di cui all'articolo 1 mancanti, o divenute mancanti, di valido titolo giuridico saranno regolarizzate mediante subconcessioni da parte della Regione, con effetto a decorrere dalla data fissata dai precedenti atti di concessione o dalla data di inizio della effettiva utilizzazione.

Art. 3.

La regione Valle d'Aosta può istituire una imposta in misura non superiore a lire 0,80 per ogni Kwh di energia elettrica prodotto nel territorio della Regione con utilizzazione di forze idrauliche locali.